



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 13 ottobre 2010

DELIBERA n. 2

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI AVVOCATO SPECIALISTA approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 24 settembre 2010

Su relazione del Presidente, il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

(1) Si condividono i contenuti delle delibere già approvate da alcuni Consigli dell'Ordine (tra gli altri, Palermo, Napoli e Bari) ed in particolare:

- a) il rilievo che il Consiglio Nazionale Forense non ha tenuto adeguatamente conto né delle indicazioni emerse nel corso dell'Assemblea dei Presidenti dei Consigli dell'Ordine tenutasi a Roma il 18 settembre 2010 (all'esito della quale era stato concordato – ed era comunque emerso come assolutamente necessario – di procedere ad ulteriori approfondimenti) né delle posizioni espresse da alcune Associazioni Forensi;
- b) la considerazione dell'inopportunità, anche sotto il profilo della correttezza dei comportamenti istituzionali, che la delibera di approvazione del Regolamento sia stata assunta dal Consiglio Nazionale Forense in situazione di *prorogatio* e nell'imminenza dell'insediamento dei componenti eletti all'esito delle operazioni di rinnovo del Consiglio tenutesi nel luglio scorso (di cui ben 11 sono di nuova nomina).

(2) Si riconfermano integralmente le osservazioni critiche già espresse con il documento allegato alla delibera n. 2 dell'8 settembre 2010 (delle quali il Regolamento approvato il 24 settembre 2010 non pare aver tenuto conto se non in maniera del tutto marginale nonostante che nel corso del dibattito svoltosi nell'Assemblea del 18 settembre 2010 in Roma fossero state ampiamente condivise ed apprezzate) con le integrazioni che seguono.

(a) L'esigenza che la materia delle specializzazioni sia disciplinata con provvedimento legislativo e non meramente regolamentare è imposta dal contenuto dell'art. 91 del R.D.L. 1578/1933 che dispone che *“alla professione di avvocato non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale”*.

(b) Nell'individuazione dell'elenco delle specializzazioni mentre è stato opportunamente eliminato il riferimento al “diritto civile” in considerazione della vastità della materia e della genericità della macroarea, altrettanto non è stato fatto con riguardo alle aree del “diritto penale” e del “diritto amministrativo” per le quali si ribadisce che, ferma la necessaria competenza “unitaria” di tipo processuale, devono considerarsi le specificità ed articolazioni di diritto sostanziale (si pensi al diritto penale dell'economia, finanziario, tributario, societario e fallimentare ed al diritto penale ed amministrativo in materia urbanistica ed ambientale nonché al diritto amministrativo in materia scolastica, di pubblico impiego, e di appalti pubblici).

Tale scelta del Regolamento finisce per contraddire l'idea stessa di “specialità” delle competenze professionali.

Per quanto concerne le aree del diritto civile si rileva che non sono stati considerati settori di grande rilevanza quali il diritto dell'immigrazione e degli stranieri, il diritto “immobiliare” (proprietà, diritti reali, locazioni, condominio) così come non sono stati considerati in autonomia (essendo stati accorpati anacronisticamente ed irragionevolmente nella macroarea del diritto commerciale) il diritto fallimentare, il diritto bancario ed il diritto societario).

(c) L'obbligo della frequenza *“proficuamente e continuativamente”* per almeno un biennio di una scuola o di un corso di alta formazione (con il conseguimento del relativo attestato) è ingiustificato ed irragionevole (oltre che gravemente oneroso).

A tale riguardo non possono non essere richiamate le osservazioni già mosse dall'AGCM con segnalazione n. 41 del 21.9.2009 (relativa agli analoghi contenuti dell'art. 8 del disegno di legge di riforma dell'ordinamento forense in discussione al Senato) che ha auspicato *“la previsione di un sistema aperto ed alternativo alle scuole”* al fine di consentire a chiunque di poter *“dimostrare la relativa specializzazione a prescindere dalla frequentazione delle scuole suddette”*.

Una volta fissati (in maniera oggettiva e non discrezionale) i contenuti che lo specializzando dovrà dimostrare di possedere e determinati con rigore i criteri di valutazione in sede d'esame, deve essere consentito un percorso formativo anche individuale; semmai la frequenza della scuole e/o dei corsi

specializzandi potrebbe essere valorizzata per ridurre il numero di anni necessari per il conseguimento del titolo (così consentendosi anche ai colleghi più giovani di accedervi).

(d) Quanto ai soggetti deputati alla gestione delle attività di formazione è evidente che il Consiglio Nazionale Forense non può svolgere alcun ruolo essendo il soggetto istituzionale cui deve essere riservato esclusivamente il compito di rilasciare il titolo di avvocato specialista e di esercitare il controllo sul complessivo funzionamento del sistema.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 15,40.

Se ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.

f.to Il Consigliere Segretario

Avv. Alberto Fabbri

f.to Il Presidente

Avv. Sergio Paparo